

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1653 - COMUNE DI TRINITÀ D'AGULTU E VIGNOLA (OT) - GARA CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA

Roma, 22 gennaio 2020

Comune di Trinità D'Agultu e Vignola

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 gennaio 2020, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alla documentazione di gara concernente *“l'assegnazione di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreativa (cdS n. 11 – cdS n. 22)”*.

In particolare, si rappresenta che, in merito alla Concessione Demaniale Marittima (di seguito, CDM), Concessione Demaniale Semplice (di seguito, CdS) n. 11, l'art. 11 dell'Avviso Pubblico prevede, tra i criteri di valutazione per l'assegnazione delle concessioni di cui alla Tabella 1, quello della *“Residenza nel Comune almeno per due anni antecedenti alla pubblicazione del bando”* conferendo 0,5 punti per ogni mese per un massimo di 7 punti.

Inoltre, si rappresenta che, per quel che riguarda la CDM (CdS) n. 22, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso Pubblico *“possono presentare domanda di partecipazione (...) esclusivamente le strutture ricettive”*; a tal fine, l'art. 11 del medesimo Avviso prevede tra i criteri di valutazione delle domande di cui alla Tabella 2 la *“Prossimità all'ambito demaniale richiesto”*, per la quale sono previsti al massimo 30 punti, e la *“Classificazione della struttura recettiva”*, per la quale sono parimenti previsti al massimo 30 punti.

Per le ragioni di seguito illustrate, l'Autorità ritiene che siffatte disposizioni non siano conformi alle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

L'Autorità è intervenuta sul tema dell'affidamento delle concessioni demaniali marittime in più occasioni, evidenziando la necessità che esse siano assegnate con procedure concorsuali trasparenti e competitive. In particolare, secondo costante orientamento, la selezione dei concessionari deve essere sempre informata ai principi euro-unionali della parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e, dunque, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

In quest'ottica, pur apprezzando la decisione dell'Amministrazione di procedere all'assegnazione previa procedura ad evidenza pubblica, Autorità rappresenta che, in relazione alla CDM (CdS) n. 11, la disposizione che conferisce un punteggio maggiore ai soli operatori residenti nel Comune

appare suscettibile di introdurre una ingiustificata discriminazione tra i soggetti partecipanti, nella misura in cui determina un ingiustificato vantaggio a favore di coloro che nel Comune risiedono. Infatti, tale disposizione non appare necessaria, né proporzionata al perseguimento di obiettivi di interesse generale.

Analoghe considerazioni possono svolgersi anche per le disposizioni che limitano la partecipazione all'assegnazione della CDM (CdS) n. 22 alle sole imprese ricettive, che vanno lette insieme con la previsione di un punteggio maggiore in ragione della prossimità della struttura all'ambito demaniale richiesto e con il criterio di preferenza per le strutture cd. "frontiste". Tali disposizioni, infatti, determinano una ingiustificata limitazione del numero degli operatori che potrebbero partecipare alla procedura, nonché un ingiustificato vantaggio a favore di coloro che hanno una struttura ricettiva in prossimità dell'ambito demaniale richiesto.

In questo modo, le citate disposizioni appaiono idonee a determinare una distorsione delle dinamiche competitive relative alla partecipazione alla gara in quanto suscettibili di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale.

Pertanto, l'Autorità ritiene che sia la previsione relativa alla CDM (CdS) n. 11 di attribuire un punteggio maggiore a coloro che hanno la residenza nel Comune (di cui all'art. 11) sia la previsione di limitare la partecipazione all'assegnazione della CDM (CdS) n. 22 alle sole strutture ricettive, insieme con i criteri di assegnazione ad essa collegati (di cui all'art. 6 e all'art. 11), si pongono, anche complessivamente considerate, in contrasto con i principi a tutela della concorrenza e della libera circolazione delle imprese, quali riconosciuti dagli art. 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione e degli artt. 49 e 56 TFUE.

Ai sensi dell'articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito alla decisione dell'Autorità di non presentare ricorso avverso il bando per l'affidamento di nuove concessioni demaniali marittime pubblicato dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 17 marzo 2020, ha deciso che non impugnerà davanti al Tar competente la documentazione di gara pubblicata dal Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in data 28 novembre 2019 e relativa all'affidamento di nuove concessioni demaniali marittime, valutando sufficienti le condotte che l'Ente ha comunicato di assumere e le giustificazioni dallo stesso addotte a seguito del parere trasmesso ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287/1990.